

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2156 DELLA COMMISSIONE****del 17 settembre 2021****che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 92, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La febbre della Rift Valley (*Rift Valley Fever*, RVF) è una malattia zoonotica emergente trasmessa da vettori, causata da un virus, che colpisce i ruminanti selvatici e domestici e rappresenta una potenziale minaccia a carattere transfrontaliero. La RVF è caratterizzata da tassi elevati di aborto e mortalità neonatale nei ruminanti domestici. Negli esseri umani la malattia si sviluppa principalmente come una malattia simile all'influenza, che in una minoranza di pazienti può provocare encefalite o persino un'epatopatia grave con manifestazioni emorragiche. La RVF figura nell'elenco delle malattie animali soggette all'obbligo di notifica <sup>(2)</sup> dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).
- (2) Nel marzo 2019 il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha pubblicato una valutazione rapida dei rischi per affrontare il rischio di importazione del virus della RVF e la sua ulteriore diffusione nell'Unione e nello Spazio economico europeo (SEE) in relazione all'aumento dei casi segnalati a Mayotte <sup>(3)</sup>. Dalla valutazione è emerso che nonostante il rischio derivante da tali focolai fosse molto basso per l'Unione e il SEE per quanto riguarda l'introduzione del virus della RVF attraverso il commercio legale di animali e prodotti di origine animale, il trasporto illegale nei bagagli personali di carni fresche, latte non pastorizzato e prodotti non trasformati ottenuti da ruminanti infetti potrebbe rappresentare un rischio. L'ECDC ha concluso che se il virus fosse introdotto nella parte continentale dell'Unione e del SEE non si potrebbe escludere un'ulteriore trasmissione tramite vettori tra gli animali.
- (3) Il 23 gennaio 2020 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha inoltre adottato un parere scientifico sulla RVF <sup>(4)</sup> nel quale indica che il rischio di diffusione della RVF nei paesi limitrofi dell'Unione e il rischio della possibile introduzione di vettori infetti nell'Unione non dovrebbero essere ignorati.

<sup>(1)</sup> GUL 95 del 7.4.2017, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Elenco dell'OIE delle malattie degli animali terrestri e degli animali acquatici soggette all'obbligo di notifica (<https://www.oie.int/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/animal-diseases>).

<sup>(3)</sup> Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Rapid risk assessment: Rift Valley fever outbreak in Mayotte, France — 7 March 2019. Stoccolma, ECDC, 2019.

<sup>(4)</sup> EFSA Journal 2020;18(3):6041.

- (4) Considerato il rischio che la RVF entri nell'Unione, quest'ultima dovrebbe adottare misure adeguate di sorveglianza e controllo della malattia conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, che stabilisce un quadro legislativo per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate. Conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione <sup>(6)</sup>, la RVF è considerata una malattia di categoria A, D ed E che, non appena individuata, richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione.
- (5) L'Unione dispone di adeguate misure di sorveglianza e controllo della RVF per garantirne l'eradicazione immediata qualora la malattia entri nell'Unione. Per continuare ad essere efficaci, tali misure dovrebbero comprendere anche una preparazione adeguata e risorse disponibili per combattere la malattia, tenendo conto anche del suo potenziale zoonotico. A tale riguardo si ritiene necessario disporre di strutture di laboratorio sufficienti per eseguire prove, poiché la buona qualità di tali strutture è fondamentale per attuare le misure di sorveglianza e controllo della malattia ed evitare quindi il suo ingresso nell'Unione.
- (6) Finora l'Unione non ha istituito un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la RVF. La designazione di un laboratorio di riferimento è fondamentale per poter applicare misure di sorveglianza e controllo della malattia su base scientifica e in modo omogeneo in tutto il territorio dell'Unione.
- (7) Il presente regolamento dovrebbe pertanto istituire un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la RVF al fine di contribuire a garantire l'efficacia dei controlli ufficiali e a coordinare l'assistenza ai laboratori ufficiali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È istituito il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).